

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Decreto federale
concernente un credito quadro per i contributi della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1 Credito d'impegno per i progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera

Per i contributi ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera è approvato un credito quadro di 40 milioni di franchi.

Art. 2 Condizioni per il credito quadro

Il credito quadro è subordinato alle seguenti condizioni

- a. Il progetto «Sion 2026» ottiene l'assegnazione per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026.
- b. L'organizzazione responsabile partecipa con almeno 51 milioni ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera; se tale partecipazione si rivela inferiore, il contributo della Confederazione diminuisce in modo proporzionale.

Art. 3 Destinazione dei contributi

¹ I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per sostenere progetti in relazione con i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera e generano impulsi nei seguenti settori:

- a. sport, movimento e salute;
- b. turismo, agricoltura e sviluppo regionale;
- c. energia, ambiente e territorio.

¹ RS 101

² FF 2018 ...

² Il Consiglio federale stabilisce per ogni settore indicato al capoverso 1 un contributo massimo. Se l'importo massimo in uno dei settori non è stato sfruttato completamente il Consiglio federale può approvare spostamenti.

Art. 4 Procedura

¹ La decisione in merito all'assegnazione delle sovvenzioni spetta ai competenti uffici federali.

² La procedura di sussidiamento si rifà al diritto applicabile nel singolo caso.

Art. 5 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto entra in vigore solo con il decreto federale del...³ concernente un credito d'impegno per i contributi della Confederazione ai costi per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera, al decreto federale del ...⁴ concernente un credito d'impegno per i contributi della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera e al decreto federale del ...⁵ concernente i contributi della Confederazione a impianti sportivi di importanza nazionale per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera.

² Esso non sottostà al referendum

³ FF...

⁴ FF ...

⁵ FF...